

Codice A1414C

D.D. 6 aprile 2021, n. 472

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della RSA "ex Albergo Miravalle" in Biella. Revoca D. D. n. 586 del 19/12/2003.



ATTO DD 472/A1414C/2021

DEL 06/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della RSA "ex Albergo Miravalle" in Biella. Revoca D. D. n. 586 del 19/12/2003.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota prot. n. 9737 del 23/02/2021 (prot. regionale n. 6912/A1414C del 24/02/2021), il Comune di Biella ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto di "Gamma Immobiliare S.R.L. in liquidazione", una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del d. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione della RSA "ex Albergo Miravalle" in Biella, via Santuario di Oropa n. 460, avente la capienza di n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, suddivisi in n. 4 (quattro) nuclei da n. 20 (venti) posti letto ciascuno. In caso di emissione di provvedimento favorevole a conclusione del procedimento amministrativo, esso sostituirà ad ogni effetto la D. D. n. 586 del 19/12/2003, relativa all'autorizzazione alla realizzazione della struttura succitata con la medesima capienza di posti letto (n. 80 pl di RSA autorizzabili ma non accreditabili).

Con nota del 1/03/2021 (prot. regionale n. 7417/A1414C), gli uffici regionali comunicavano l'avvio del procedimento amministrativo al legale rappresentante di "Gamma Immobiliare S.R.L. in liquidazione", al Comune di Biella e al Direttore Generale dell'ASL BI.

Come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali “Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori” e “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità” esaminavano congiuntamente le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta, inerenti alla struttura succitata, e riscontravano il rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Gli uffici regionali hanno verificato che nel distretto sanitario di Biella dell’ASL BI, in cui ricade il Comune di Biella, non vi è disponibilità di posti letto di RSA accreditabili; pertanto, i posti letto oggetto della succitata richiesta di verifica di compatibilità sono da considerarsi autorizzabili ma non accreditabili.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta trasmessa agli uffici regionali dal Comune di Biella, a nome e per conto di “Gamma Immobiliare S.R.L. in liquidazione”.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847

DETERMINA

- di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione della RSA “ex Albergo Miravalle” in Biella, via Santuario di Oropa n. 460, avente la capienza di n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, suddivisi in n. 4 (quattro) nuclei da n. 20 (venti) posti letto ciascuno. I posti letto succitati sono autorizzabili ma non accreditabili;

- di revocare la D. D. n. 586 del 19/12/2003.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune), il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto